

COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 14

in data: **21.06.2013**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - CAMPEGGI Giuseppe	Presente	8 - MARCARINI Donatella	Presente
2 - TRONCONI Daniela	Presente	9 - BAINO Marco	Presente
3 - SASSI Carlino	Presente	10 - FUSAR IMPERATORE Alberto	Presente
4 - VICARIO Giovanna	Presente	11 - GAINO Maria Teresa	Assente
5 - BIGGI Adelio	Presente	12 - VENEGONI Luca	Assente
6 - CERESA Roberto	Presente	13 - PREMOLI GIANLUIGI	Presente
7 - MINGONI Luca	Assente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l' art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell' anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l' approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall' art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall' art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

**VISTO** l' art. 10, comma 4 quater del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertita nella Legge 06.06.2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l' anno 2013 al 30 settembre 2013;

**VISTO** lo schema di regolamento, predisposto dall'Ufficio Tributi, che disciplina il tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei Comuni, istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della T.A.R.S.U., di cui al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;

**RITENUTO** opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione del tributo in argomento, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tale regolamento deve individuarsi nel 1° gennaio 2013;

**ACQUISITI** i previsti pareri espressi ai sensi di legge;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il regolamento per l' applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi (TARES), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013;
- 4) di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale;
- 5) di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

**Successivamente**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO COMUNALE  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(TARES)**

## **Articolo 1**

### Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani e quello previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dall' articolo 14 del D.L. n. 201/2011 e rappresenta l' insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l' equivalenza di cui al punto 1 dell' allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

## **Articolo 2**

### Commisurazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, il comune modifica d' ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell' Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all' ufficio provinciale dell' Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l' eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l' Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità

immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell' articolo 19, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come integrato dall' art. 2, c. 5-bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

**3.** La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all' entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

**4.** Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all' articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**5.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall' autorità competente. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, che all' eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l' attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia.

### **Articolo 3**

#### Articolazione della tariffa

**1.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

**2.** Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l' insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l' agevolazione per l' utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell' anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

**3.** La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall' art. 198 del D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152

## **Articolo 4**

### Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione:

n. 1 componenti sino a 30 mq.;

n. 2 componenti da 31 a 50 mq.;

n. 3 componenti da 51 a 70 mq.;

n. 4 componenti da 71 a 90 mq.;

n. 5 componenti da 91 a 120 mq.;

n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq.

A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed & breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, e rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato

1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

## **Articolo 5**

### Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegato al D.P.R. 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, e individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nelle quali le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal

funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l' attribuzione definitiva e poi confermata con provvedimento del Consiglio comunale.

**2.** Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile e frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

**3.** Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell' ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell' allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/99 per la categoria di appartenenza.

**4.** Fino all' adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell' ambito degli intervalli indicati nel punto

4.4 dell' allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/99 per la categoria di appartenenza.

## **Articolo 6**

### Comune soggetto attivo

**1.** Soggetto attivo dell' obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo..

## **Articolo 7**

### Soggetto passivo

**1.** Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**2.** Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all' art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**3.** Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

**4.** In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

**5.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 8**

### Esclusioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare categorie di attività produttive dei rifiuti sopra indicati alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l' attività viene svolta. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili

## **Articolo 9**

### Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 dell' articolo 14, D.L. n. 201/2011 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell' immobile e della zona ove e ubicato.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti e nei successivi articoli si applicano anche alla maggiorazione di cui al presente articolo.

## **Articolo 10**

### Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 30 per cento nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

## **Articolo 11**

### Utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita. Si considera fuori zona l' utente che dista dal più vicino di raccolta, da calcolarsi a partire dall' esterno della superficie detenuta con percorso pedonale, più di 500 mt.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all' ambiente.



## **Articolo 12**

### Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal D.P.R. 158/1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del D.P.R. 158/1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
3. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture e in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

## **Articolo 13**

### Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Articolo 14**

### Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99, applicando i coefficienti minimi ivi previsti.

## **Articolo 15**

### Dichiarazione e versamento del tributo

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 30 giorni dallo

evento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

2. Il comune, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 dell' articolo 14 del D.L. n.201/11, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione é effettuato, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell' Agenzia delle entrate e sentita l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione per l' anno di riferimento è effettuato in tre rate bimestrali, scadenti nei mesi di settembre, novembre e gennaio. Il comune può variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art.14, D.L. N. 201/2011, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell'anno predente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione.

## **Articolo 16**

### Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L' occupazione o detenzione e temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.
3. L' obbligo di presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dell' articolo 14 del D.L. n. 201/2011, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione e ai mq. occupati.

### **Articolo 17**

#### Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all' art. 2729 del codice civile.

### **Articolo 18**

#### Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l' art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell' art. 14, D.L. n. 201/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi sono calcolati in base al tasso legale.
7. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui all' articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97.

### **Articolo 19**

#### Norma di rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all' art. 1, commi da 161 a 170, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l' addizionale per l' integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
F.to Tacconi Gisella Teresa**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

**ATTESTA**

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Zampini Giancarla**

---

Delibera di C.C. n. 14 del 21.06.2013

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

F.to Campeggi Giuseppe

---

**IL SEGREATARIO COMUNALE**

F.to Dott. Lucio Gazzotti

---

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.07.2013 al 18.07.2013 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, \_\_03.07.2013\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 13.07.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, \_\_13.07.2013\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**Addì 03.07.2013**

**Il Responsabile Servizio Amministrativo  
Tacconi Gisella Teresa**

---